



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART.

12 BIS L. N. 3/2012

Il Giudice delegato

in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, nel
procedimento iscritto al n. 10 dell'anno 2022, proposto da
VASSALLO ANTONINO (avv. LA ROSA ELVIRA)
OCC (avv. Gaspare Spedale)



Letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.6.2022;

esaminato il ricorso depositato il 29.3.2022 da VASSALLO ANTONINO nato a Ficarazzi (PA) il 20.01.1973 Codice Fiscale VSSNNN73A20D567T, (rappresentato e difeso dall'avv. Elvira La Rosa), per l'omologa del piano del consumatore unitamente alla documentazione allegata;

visto il decreto di fissazione di udienza dell'11.4.2022;

rilevata l'attestazione a firma dell'avv. Gaspare Spedale - quale professionista nominato gestore della crisi - e la relazione del predetto professionista;

rilevato che è stata offerta in comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal gestore della crisi attestante la fattibilità del piano;

rilevate le note trasmesse dai creditori all'OCC;

ciò posto, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, dal momento che il debitore risiede a Palermo, in via Assunto Rosario 14;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di malafede, di atti in frode ai creditori e di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

- di non essere soggetto a procedure concorsuali previste dagli articoli 1 e seguenti l.f., in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa;

- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, a procedure di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012;

- di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della richiamata legge;

tanto premesso

OSSERVA

In ordine all'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, va rilevato che l'OCC ha evidenziato che le difficoltà finanziarie del ricorrente sono sorte per far fronte alle esigenze della famiglia (abitazione e accesso agli studi), con particolare riguardo alla procedura di PMA, alle patologie

[redacted]

Sulla scorta di quanto esposto deve ritenersi che la famiglia, dunque, seppur percettrice di un reddito da lavoro dipendente ha subito vicissitudini personali indubbiamente gravi e imprevedibili, che hanno fatto venir meno la possibilità di far compiutamente fronte alle obbligazioni contratte incolpevolmente.

Ciò posto, esaminate congiuntamente le questioni preliminari e le cause dell'indebitamento, occorre a questo punto esaminare la posizione debitoria del ricorrente.

Non può revocarsi in dubbio lo stato di sovraindebitamento in cui versa il Vassallo, in ragione della sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente pari complessivamente ad euro 185.307,33 e il patrimonio a disposizione prontamente liquidabile per farvi fronte, riconducibile unicamente alla retribuzione da lavoro dipendente.

Difatti, la famiglia del sig. Vassallo, (dipendente presso il Ministero della Difesa) è composta da lui, dalla coniuge priva di reddito personale, e dai due figli [redacted] e [redacted] Vassallo, allo stato studenti, e percepisce una retribuzione netta mensile pari all'incirca ad euro 2180,00; una parte della predetta somma, quantificata dall'istante approssimativamente in euro 1350,00 è utilizzata per le spese di sostentamento (da ritenersi congrue per una famiglia

formata da 4 persone), a fronte dei debiti assunti dal sig. Vassallo che - complessivamente - determinano una rata mensile pari ad € 1.884,15.

È proprietario dei seguenti beni mobili registrati, entrambi di valore prossimo allo zero:

- Autovettura Fiat, targata DG 314XZ immatricolata per la prima volta il 17.5.07 ed acquistata di "terza mano" dal Proponente in data 27.12.17 per € 3.800,00.

- Camper Iveco Fiat, targato TO05418T, immatricolato per la prima volta il 27.5.92 ed acquistato di "terza mano" dal Proponente in data 5.6.11 per € 8.000,00

Tanto premesso l'esposizione debitoria è così sintetizzabile:

Elenco Creditori	Data stipula	Importo finanziato	Importo erogato	Rata mensile	Tipologia	Debito ad oggi
Intesa San-Paolo (ex Banca Nuova)	2014	120.000,00 €	120.000,00 €	665,52 €	Mutuo ipotecario cointestato	86.780,08 €
Fides (delegan. 784526)	12.11.19	27.600,00 €	22.000,00 €	200,00 €	Delegazione	22.310,00 €
Fides (ces-sione n. 770602)	6.7.18	24.000,00 €	19.000,00 €	230,00 €	Cessione Busta Paga	16.200,00 €
Santander	27.5.19	26.282,02 €	25.710,00 €	218,50 €	Prestito Finalizzato	22.532,11 €
IFIS NPL (già Findomestic - finanz. n. fin. 743)	2.1.18	58.104,00 €	40.000,00 €	484,20 €	Prestito Personale	34.084,36 €
Ifis NPL (già Findomestic rapp. 98120)	14.12.16	nd	5.285,85 €	85,93 €	Prestito Finalizzato	1.158,00 €

Agenzia delle Entrate	nd	nd	nd	nd	Imposte non pagate	2.242,78 € (*)
TOTALE				1.884,15 €		185.307,33 €

(*) Importo al netto delle cartelle oggetto di
 “Rottamazione - saldo e stralcio”, prot. n. 226396
 del 29.04.2019 per € 1.186,33.

A tali somme vanno aggiunte le spese prededucibili sostenute nella presente procedura, già oggetto di accordo con il ricorrente, che ammontano complessivamente ad € 17.307,21 e sono così ripartite:

- OCC (Avv. Gaspare Spedale): € 8.985,21 a lordo di iva e c.p.a.;
- Consulente contabile (Dott.ssa. Francesca Gagliano): € 6.344,00 a lordo di iva e c.p.;
- Legale (Avv. Elvira La Rosa): € 1.978,05 a lordo di c.p.a.;

Il ricorrente ha proposto nel piano il pagamento di una rata mensile di euro 800,00 (al lordo della rottamazione fiscale in corso di euro 27,50 mensili) per 94 rate mensili, tale da consentire la soddisfazione integrale delle spese in prededuzione e del credito privilegiato, ed il pagamento nella misura del 30% dei creditori chirografari.

Sul punto è appena il caso di rilevare, che si condivide la classificazione del credito di Intesa San Paolo, quale credito chirografario, tenuto conto che il privilegio grava su un bene

di un soggetto terzo ed il privilegio ipotecario segue, appunto, il bene su cui grava.

Le osservazioni formulate dalla FIDES spa possono considerarsi superabili ai fini dell'omologa, atteso che i contratti stipulati con la Fides non sono inquadrabili come atti di disposizione del patrimonio, bensì come contratti di finanziamento; gli atti di disposizione del patrimonio, invero, corrispondono alla stipula di contratti che determinano il trasferimento di un diritto che a sua volta determina una modifica della consistenza patrimoniale.

A ciò si aggiunga, che la scelta di contrarre un finanziamento per l'installazione di un impianto fotovoltaico non può qualificarsi come una condotta connotata da colpa grave, attesi i risparmi economici che ne conseguono, dimostrati anche dall'assenza di spese di energia elettrica fra le spese mensili da sostenere.

Il gestore della crisi ha, dunque, attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria sul rilievo dell'*assoluta antieconomicità di un'esecuzione a danno del Proponente, in quanto non è titolare né di beni immobili né di rendite o utilità aggredibili ulteriori rispetto al proprio reddito*, sicchè l'eventuale pignoramento di 1/5 dello stipendio determinerebbe l'assegnazione della somma mensili di euro 435,00, dunque inferiore a quella proposta nel piano.

In conclusione, al lume delle argomentazioni sin qui

illustrate, la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi dei debitori e quelli dei creditori, avuto riguardo alla *ratio* della legge sul sovraindebitamento che - come già sottolineato in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale - è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.

Consegue che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate all'OCC incaricato la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Consegue che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate all'OCC incaricato la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

P.Q.M.

OMOLOGA

- il piano del consumatore predisposto da VASSALLO ANTONINO nato a Ficarazzi (PA) il 20.01.1973 Codice Fiscale VSSNNN73A20D567T, residente in Palermo (PA), Via Assunto Rosario, 14;

- attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv Gaspare Spedale, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

- visto l'art. 12 ter l.3/2012

DISPONE

1) che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né azioni cautelari;

2) che sia sospeso, fino al completamento del piano del consumatore, il prelievo della cessione del quinto e della delegazione di pagamento da parte della FIDES sullo stipendio di Vassallo Antonino per i prestiti a suo tempo concessi;

3) che il debitore provveda ai pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato mediante bonifici bancari entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di luglio 2022, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici effettuati entro il successivo giorno 15 al Professionista;

4) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente

posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

5) la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC, eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

6) la comunicazione a cura dell'OCC a ciascun creditore secondo le modalità previste dall'art 15 l. 3/2012;

7) stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della proposta di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano stesso;

8) lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC, avv. Gaspare Spedale.

Così deciso in Palermo, in data 21/06/2022

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.